

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

Spett/le CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
*Ufficio Pianificazione strategica
alla c.a. del Responsabile del Procedimento
Arch. Gianni Nesi*

E. p.c.:

Spett/le COMUNE DI FUCECCHIO
*alla c.a. della Dirigente del Settore n.3 e responsabile unica del procedimento
arch. paola pollina*

Spett/le ACQUE S.p.A.

*alla c.a. del Direttore Gestione Operativa
Ing. Roberto Cecchini*

OGGETTO: D.LGS 152/2006 E L.R. 10/2010 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE AL R.U. ANTICIPATRICE AL P.O.C. - COMUNE DI FUCECCHIO. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto e richiesta contributi di cui all'art.22, comma 3, della L.R. 10/2010, inviata dalla Città Metropolitana di Firenze con prot. n. 522576/2023 (in atti AIT n. 13950/2023), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, di seguito si richiamano integralmente i contenuti del precedente parere AIT prot. n. 12490/2023, rilasciato al Comune di Fucecchio nell'ambito della consultazione per la formazione del Piano Operativo Comunale art.95 L.R. 65/2014, con variante anticipatrice al Regolamento Urbanistico.

Per quanto attiene alle previsioni dalla variante in oggetto, riportate negli elaborati denominati "Verifica di Assoggettabilità a VAS", "Allegato I - Individuazione immobili e aree oggetto di variante al RU" e "Allegato II - Schede RU relative agli immobili e aree oggetto di variante", redatti dal proponente a supporto del procedimento in oggetto, e richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 in relazione alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si chiede di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l'effettiva "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, si invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l'adeguamento delle esistenti ove necessario.

Si rappresenta inoltre che, nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" (attualmente definite con il criterio geometrico) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, presa visione dell'ubicazione degli immobili oggetto di variante riportati nell'"Allegato I -

Individuazione immobili e aree oggetto di variante al RU”, si evidenzia come gli stessi non ricadano e non siano prossimi alle “zone di rispetto” come sopra individuate; si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri temporali dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dal comma 5 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006 alle aree eventualmente ivi ricadenti.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005